

Revoca della licenza di pesca costiera ravvicinata con i sistemi di pesca di circuizione, attrezzi da posta e palangari

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 15 febbraio 2023, n. 2694 - Spagnoletti, pres.; Tascone, est. - Colella ed a. (avv. Nardo) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

Caccia e pesca - Pesca - Revoca della licenza di pesca costiera ravvicinata con i sistemi di pesca di circuizione, attrezzi da posta e palangari.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali con decreto del 21 marzo 2018, notificato il 28 maggio 2018 dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, ha disposto - nel rispetto delle prerogative partecipative e del principio del contraddittorio, vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di ritiro e le controdeduzioni di parte - la revoca della licenza di pesca contraddistinta al N. ITA 0000027811/2, in possesso della motopesca FELI 5RC 1113 (N° UE 27811), autorizzata ad esercitare la pesca costiera ravvicinata con i sistemi di pesca di circuizione, attrezzi da posta e palangari.

Il provvedimento di revoca, oggetto dell'odierno ricorso, è stato adottato a seguito dell'accertamento, in relazione alla suddetta motopesca, di reiterate violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4, commesse con reti da posta derivante.

Parte ricorrente affida il gravame ai seguenti vizi di legittimità:

- *Violazione, erronea interpretazione e applicazione degli artt. 10 e 12 del D.L.gs n. 4/2012 - Violazione dell'art. 8 ed 8 bis della legge n. 689/1981 - Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 - Eccesso di potere sotto il profilo della mancanza o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato - Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per l'omessa convocazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta*, lamentando che il provvedimento non esplicita i comportamenti accertati, con impossibilità di valutare la configurabilità dell'addebitata reiterazione e asserendo che le contestate violazioni dei divieti di cui alle lettere h) ed i) possono essere considerate come una unica violazione;

- *Violazione dell'art. 20 della legge n. 689/1981*, che stabilisce che le sanzioni accessorie, come quella della revoca della licenza di pesca, devono essere applicate con l'ordinanza ingiunzione: nel caso di specie, è stata applicata con un procedimento autonomo;

- *Violazione dell'art. 4 sia del DM del 29.2.2012 sia del D.M. del 2.3.2017 emessi dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Violazione dell'art. 18 della legge n. 689/81*, in quanto non si sarebbe tenuto conto della procedura per la revoca della licenza di pesca, che inizia con la notifica dell'accertamento della violazione commessa e prosegue con gli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato che abbia fatto richiesta.

Con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 4853 del 3 agosto 2018 sono stati disposti incombenti istruttori, cui l'amministrazione resistente ha ottemperato in data 30 ottobre 2018, depositando i documenti del fascicolo del procedimento e/o atti presupposti del provvedimento o ivi richiamati, unitamente ad una dettagliata relazione, cui la parte ha replicato con memoria del 9 novembre 2018, ribadendo le conclusioni formulate nel ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso.

Con ordinanza cautelare n. 6988 del 19 novembre 2018 è stata respinta la domanda azionata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm.

All'udienza straordinaria del 28 novembre 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 87, 4-bis, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Si controverte in materia di revoca della licenza da pesca conseguente alla presunta reiterata violazione dei divieti recati dall'art. 10 del d. lgs. n. 4/2012, volti a tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Nel caso *sub iudice*, in particolare, le infrazioni di cui all'art. 10 (*Illeciti amministrativi*) del d.lgs. 4/2012 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*), sottese all'adozione del provvedimento impugnato, riguardano le lettere h) e i) del comma 1:

“h) *pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;*

i) *detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca*”.

In particolare, la licenza colpita dal provvedimento di revoca di cui è causa è stata interessata da tre accertamenti

sanzionatori:

- verbale di accertamento (pvc n. 03/2015/M/VCP27I del 1° luglio 2015) dell'esercizio/detenzione a bordo di una rete tipo ferrettara non riportata sulla licenza di pesca, in violazione dell'art. 10, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 4/2012, cui è seguito il sequestro della rete, del pescato, nonché la sospensione della licenza di pesca all'armatore per 3 mesi (atto Compamare Reggio Calabria n. 354/2015) e l'assegnazione di n. 4 punti sulla licenza (ordinanza n. 352/2015 di Compamare Reggio Calabria);

- verbale di accertamento (n. 570/2016 del 7 luglio 2016 dal guardiacoste G.211 Gottardi della Guardia di Finanza - sez. Op. Navale di Salerno) dell'esercizio professionale della pesca mediante l'utilizzo di attrezzo non conforme e non espressamente autorizzato sulla licenza di pesca, in violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), h) e i), del d.lgs. n. 4/2012 e sanzionato dagli artt. 11, comma 1, e 12, comma 1, lett. a) e b) dello stesso decreto, cui è seguito il sequestro della rete di derivante non autorizzata e del pescato nonché la revoca della licenza di pesca dell'armatore e l'assegnazione di n. 4 punti sulla licenza, con atto n. 291/2016 di Compamare Reggio Calabria; l'adozione di dette misure sanzionatorie è stato successivamente oggetto di un annullamento in autotutela di tipo parziale, limitato cioè al ritiro della revoca della licenza, al fine di poter rimettere la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'adozione di un provvedimento di tal fatta al competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- verbale di accertamento (n. 1991/2016/cp Bagnara Calabria del 14 luglio 2016) della detenzione a bordo di attrezzi non consentiti, quali la rete derivante, in violazione dell'art. 10, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 4/2012, cui ha fatto seguito il sequestro della rete nonché l'ingiunzione al pagamento di una somma di denaro (quest'ultima in conseguenza dell'ordinanza n. 321/2016 di Compamare Reggio Calabria).

Di fronte alle suddette violazioni, poste in essere con reti da posta derivante, integranti reiterazione dei divieti di cui alle lettere h) ed i), del d.lgs. n. 4/2012, l'amministrazione ha ritenuto che ricorressero le condizioni per disporre la revoca della licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, in ragione della previsione di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 4/2012, ai sensi del quale *“Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione”*.

Pertanto, quanto all'istituto della recidiva, è stato necessario attingere alla legge n. 689/1981 che all'art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni) stabilisce che:

“Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato”.

Tanto premesso in fatto e in diritto, è possibile giungere ad affermare la correttezza dell'operato dell'amministrazione resistente in relazione ai motivi di censura dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, avendo disposto la revoca della licenza di pesca in applicazione dell'art. 12, comma 2, d. lgs. 4/2012, ritenendo predicabile rispetto alle accertate violazioni un'ipotesi di recidiva, ai sensi dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte deduce il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno comportato la revoca, lamentando il carattere generico del richiamo alle infrazioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 10 del d.lgs. n. 4/2012, senza riferimento ai comportamenti contestati.

Il rilievo non è condivisibile.

L'amministrazione ha assolto all'obbligo motivazionale con il richiamo agli atti presupposti al provvedimento di revoca, e in proposito giova richiamare la granitica giurisprudenza in materia di motivazione *per relationem*, ad avviso della quale l'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 è da ritenersi soddisfatto a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio: all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, non sussistendo in capo

all'Amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento

La motivazione *per relationem* integra pur sempre una motivazione, con l'unica peculiarità che la sede in cui sono esposti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche non è quella del provvedimento finale, bensì altri atti acquisiti all'istruttoria del relativo procedimento. Il concetto di disponibilità nella motivazione *ob relationem* comporta non che l'atto amministrativo richiamato debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile; in sostanza, detto obbligo determina che la motivazione *ob relationem* del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1889: “*L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inteso ed assolto non già sul piano meramente formale, come elemento strutturale del provvedimento, ma in senso funzionale, per cui il contenuto dispositivo dell'atto deve essere adeguato in relazione agli elementi di fatto e di diritto considerati per l'esercizio del potere autoritativo, quali complessivamente emergenti dal procedimento e dall'istruttoria ivi svolta*”).

Nel caso di specie il riferimento nel provvedimento “*all'elenco degli accertamenti sanzionatori eseguiti per il motopesca FELI 5RC 1113*” assicura una adeguata motivazione *per relationem*, trattandosi di atti presupposti che, alla luce della documentazione depositata in giudizio, sono risultati essere stati (non tanto o non soltanto conoscibili, ma specificamente conosciuti in quanto) notificati, *rectius* contestati al comandante dell'unità di pesca trasgressore al momento dell'accertamento (cfr. verbali di accertamento e contestazione menzionati, di cui all'Allegato 2 dei documenti versati in atti dal Ministero in data 30 ottobre 2018). L'avvenuta notifica degli accertamenti sanzionatori, recanti la contestazione delle specifiche violazioni, fa cadere la censura di genericità e mancata contestualizzazione delle violazioni addebitate e su cui si fonda il provvedimento di ritiro della licenza di pesca di cui è causa.

Peraltro, nel ricorso, oltre che nella memoria del 9 novembre 2018 prodotta in replica alle deduzioni e allegazioni contrarie dell'amministrazione, la stessa parte ricorrente finisce con l'evocare i comportamenti contestati, in quanto spinta dall'intento di escludere la rilevanza di talune delle violazioni accertate e conseguentemente la configurabilità della recidiva. Ed invero, a tal fine, segnatamente assume che:

- le violazioni dei divieti di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 10 del d.lgs. n. 4/2012 possono essere considerate come una unica violazione, in quanto la violazione del divieto di detenzione delle reti di posta derivante e quella del divieto di pesca con dette reti fanno parte di un medesimo fatto, se si considera che non si può pescare con le reti in argomento se non si detengono;
- per le violazioni contestate il 7 ed il 14 luglio 2016 dovrebbe trovare applicazione la deroga alla recidiva di cui al quarto comma dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981, rappresentata da quella che la parte definisce (mutuando uno schema tipico dell'ordinamento penale) una “mini continuazione” nell'illecito amministrativo e che si configura quando le violazioni amministrative “*sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria*”;
- la violazione del 14 luglio 2016, oltre a non rilevare ai fini della recidiva per quanto dedotto al punto precedente, non integra nemmeno la contestata fattispecie di cui alla lettera i) dell'art. 10 del d.lgs. 4/2012, visto che perché possa configurarsi si richiede non la mera detenzione di reti non consentite, ma congiuntamente anche la presenza, il commercio o il trasporto del pescato, che nel caso di specie gli accertatori non hanno rilevato;
- il verbale di accertamento del 1° luglio 2015, in relazione al quale la p.a. contesta il pagamento in misura ridotta - che parte ricorrente invoca ai fini dell'esclusione dal computo della recidiva ai sensi del quinto comma, secondo periodo, dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981 (“*Essa [la reiterazione, ndr] non opera nel caso di pagamento in misura ridotta*”) - non risulta essere stato contestato o notificato a Chiarella Vincenzo, per cui egli non avrebbe potuto rispettare il termine di 60 giorni dall'accertamento della violazione per il pagamento in misura ridotta.

Il Collegio ritiene gli argomenti formulati da parte attrice non in grado di escludere la predicabilità della recidiva su cui si è fondata la revoca avversata, anche a voler ritenere condivisibile la tesi sulla irrilevanza, sotto i diversi profili dedotti negli atti di parte, del comportamento contestato con il verbale di accertamento del 14 luglio 2016.

La recidiva, come si è precisato, ricorre, ai sensi dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981, commi primo e terzo, quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole ovvero viola la medesima disposizione (in quest'ultimo caso, la reiterazione è specifica).

Tanto chiarito, nella vicenda oggetto dell'odierno giudizio, è stato accertato che la motopesca FELI 5RC 1113 nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 2016 e il mese di luglio di 2017 ha comunque posto in essere una reiterazione della violazione dei medesimi divieti attraverso la detenzione e l'utilizzo delle reti da posta derivante.

In proposito, in primo luogo, non soccorre l'argomento difensivo, teso ad escludere la cumulatività delle violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 4/2012 sull'assunto che l'utilizzo delle reti da pesca vietate presuppone la detenzione, perché, in ogni caso, non ci si trova di fronte ad un unico fatto, ma a comportamenti vietati che, quandanche sussumibili in una sola delle fattispecie contestate, sono stati posti in essere in momenti diversi,

delineando quindi una reiterazione di illeciti quale prevista dall'art. 8-bis richiamato.

La prima violazione, come si è visto, risale al 1° luglio 2015 e attiene al divieto di cui all'art. 10, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 4/2012, visto l'accertamento dell'esercizio e detenzione a bordo di una rete ferretaria (rete da posta derivante), non riportata sulla licenza di pesca, cui è seguito il sequestro della rete e del pescato, unitamente alla sospensione della licenza di pesca per 3 mesi all'armatore.

Rispetto a tale violazione non può soccorrere l'invocata applicazione della norma preclusiva degli effetti della recidiva che interviene in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, prevista dal quinto comma, secondo periodo, dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981. È stato, infatti, chiarito dall'amministrazione che il pagamento relativo alla violazione in esame non è avvenuto in maniera ridotta (entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla contestazione della violazione ex art. 16 della legge n. 689/1981) ma solo successivamente all'emissione dell'ordinanza n. 354/2015 del 13 ottobre 2015 con la quale è stato ingiunto al trasgressore il pagamento della sanzione.

Né può in questa sede essere contestata la mancata notifica di detta ordinanza-ingiunzione - conseguente, di contro a quanto tenta di sostenere parte ricorrente, all'accertamento di un comportamento illecito ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. h, d.lgs. 4/2012 del 1° luglio 2015 - visto che alla stessa è stato dato corso a suo tempo, attraverso il pagamento della sanzione nella misura irrogata, senza proporre opposizione.

Alla commissione di detta infrazione del 1° luglio 2015, accertata con provvedimento esecutivo vista la richiamata ordinanza-ingiunzione, si sono affiancate successive violazioni della stessa indole, oltre che della medesima disposizione, visti i fatti accertati il 7 e 14 luglio 2016.

In effetti, i comportamenti che in questo caso vengono in rilievo - a prescindere dall'eventuale fondatezza delle tesi di parte ricorrente sulla predicabilità di una *"programmazione unitaria"* e/o sulla presunta mancata illiceità del singolo comportamento oggetto del verbale del 14 luglio 2016, in quanto non sussumibile nella previsione di cui alla più volte citata lett. i) (che vieterebbe non la mera detenzione degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, bensì la detenzione di detti attrezzi ove associata alla detenzione, al trasporto o al commercio del prodotto di tale pesca) - concorrono, anche atomisticamente considerati, a configurare la recidiva rispetto alla violazione posta in essere un anno prima.

Ma vi è di più: l'esercizio di pesca mediante utilizzo di attrezzo non conforme (rete di posta derivante), in violazione dell'art. 10, lett. b), h) ed i) dell'art. 10, d.lgs. 4/2012, oggetto del verbale di notifica e accertamento del 7 luglio 2016 della Guardia di finanza-Sezione operativa navale di Salerno - e di successiva ordinanza-ingiunzione, di cui il giudice ordinario, dinanzi al quale è stato proposto ricorso in opposizione, non ha sospeso l'efficacia - avrebbe integrato da sola, rispetto alla violazione amministrativa del luglio 2015, gli estremi di una recidiva, legittimando, in ogni caso, l'adozione da parte del Ministero resistente della revoca della licenza, prevista dal comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 4/2012, in presenza di più fattispecie illecite di cui alle lett. h ed i) del comma 1 dell'art. 10, commesse, come nel caso di specie, con reti da posta derivante.

Per tutto quanto sopra argomentato, il primo motivo di ricorso deve essere respinto, perché infondato.

Peraltro, quanto statuito in relazione al primo motivo di ricorso consente di gettare le basi per lo scrutinio delle censure oggetto degli altri motivi di ricorso, che sono ad avviso del collegio, parimenti infondati.

2.2. In particolare, deve essere disatteso il secondo motivo di ricorso, con cui la parte lamenta la mancata previa emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 20 della legge n. 689/1981, essendo stato chiarito che la revoca di cui è causa è stata adottata ai sensi dell'esaminato art. 12, comma 2, che prevede che *"è disposta ... la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione"*.

2.3. Quanto alle doglianze di cui al terzo motivo di ricorso, appare utile un cenno all'impianto del d.lgs. n. 4/2012, che ha innovato il quadro normativo al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca di cui alla normativa comunitaria.

Il sistema di regole dettate - sorretto dallo scopo di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, reprimendo quei comportamenti che integrano specifiche violazioni alle disposizioni dettate dalla politica comune della pesca, in linea con le richieste emerse in sede europea e internazionale-, si spinge fino a prevedere conseguenze che privano il trasgressore della possibilità di proseguire l'attività, oltre che del beneficio economico frutto della trasgressione. E in questa prospettiva, improntata all'interesse di meglio garantire il rispetto della disciplina a tutela della pesca e uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle sue risorse, si inquadra la possibilità di disporre la revoca della licenza. Essa può intervenire sia nell'ipotesi esaminata, contemplata dal comma 2 dell'art. 12, sia in conseguenza del procedimento a formazione successiva previsto in relazione all'istituito sistema di punti per infrazione gravi.

Il sistema di punti per infrazione gravi, introdotto con il d.lgs. n. 4/2012, in particolare, postula che alla commissione di specifiche infrazioni, enumerate al comma 2 dell'art. 14, consegua sempre l'assegnazione di un numero di punti, il cui cumulo può comportare il raggiungimento di soglie prefissate, in corrispondenza dei quali la licenza di pesca può essere sospesa ovvero revocata definitivamente (artt. 14-20 e d.m. 2 marzo 2017 recante *"Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca"*).

Con il terzo motivo di ricorso la parte deduce il mancato rispetto delle formalità procedurali previste dalla disciplina, di

cui all'art. 18 del d.lgs. 4/2012 e ai decreti ministeriali 29 febbraio 2012 e 2 marzo 2017, in materia di revoca quale conseguenza dell'applicazione dei punti sulla licenza per infrazioni gravi, che, come è stato ampiamente specificato, non ricorre nel caso oggetto dell'odierno giudizio, avendo l'amministrazione disposto la revoca ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 4/2012.

Per cui anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

2.4. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

